



LR 21 gennaio 2014, n. 4:

modifiche alla LR 30/2003

**“Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
Disciplina delle attività agrituristiche
e delle fattorie didattiche
in Toscana”**



IN LEGGE

INSERIMENTO Titolo II BIS – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA

Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica

Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica

Art. 22 quater - Attività formativa

Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche

Art. 22 sexies - Logo identificativo



Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica

SCIA : *presentazione per via telematica al SUAP del comune in cui si esercita l'attività*

La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA

Nel caso in cui l'attività di fattoria didattica sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore PRIMA DELLA SCIA deve provvedere alla compilazione della DUA sul sistema ARTEA

In tal caso il SUAP interessato è quello dove ha sede la UTE di riferimento



Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica

...Presenza dell'imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato dalle agenzie accreditate della Regione Toscana;*
- b) diploma o laurea in materie pedagogiche;*
- c) diploma o laurea in materie agrarie;*
- d) qualifica di guida ambientale;*
- e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale gennaio 21 gennaio 2014, n. 4 (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;*
- f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l'attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell'entrata in vigore della l.r. 4/2014.*



Segue Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione

Per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica

l'imprenditore deve stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Con regolamento di attuazione sono disciplinati altre questioni di dettaglio...

- a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l'attività di fattoria didattica;*
- b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;*
- c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo*
- d) le caratteristiche della polizza assicurativa*



Art. 22 quater - Attività formativa

*I corsi di formazione obbligatoria per **operatore di fattoria didattica** sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento di esecuzione n. 47/ R*

Con deliberazione e decreto dirigenziale sono definiti i percorsi formativi e i contenuti tecnico-culturali

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORE FATTORIA DIDATTICA:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 2968 del 17/7/2014

I corsi saranno tenuti da agenzie accreditate dalla RT



Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche

Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell'elenco regionale delle fattorie didattiche tenuto da ARTEA

Art. 22 sexies - Logo identificativo

Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla Giunta regionale e denominato "Rete delle fattorie didattiche della Toscana."

Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica



Art. 24 - Sanzioni amministrative

6 ter. *Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.*

6 quater. *Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter (titolo professionale / assicurazione) o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.*

6 quinquies. *Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22 sexies (utilizzo logo) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.*



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DPGR 74/R del 9 /12/2014

Modifiche al reg. di attuazione della l.r. 30/2003

Adeguamenti per:

- ATTIVITA' SOCIALI*
- FATTORIE DIDATTICHE*



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Adeguamenti per:
ATTIVITA' SOCIALI



Art. 11 bis *Attività sociali e di servizio per le comunità locali*

Rientrano tra le attività sociali e di servizio per le comunità locali le seguenti attività:

- a) attività educative e didattico-ricreative**
- b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio**
- c) riabilitazione/cura tramite attività rurali**
- d) socializzazione, aggregazione e svago**

Per l'esercizio delle attività l'imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.



Art. 11 bis *Attività sociali e di servizio per le comunità locali*

a) attività educative e didattico-ricreative:

- 1) attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (*Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*);**
- 2) attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente;**
- 3) attività di accoglienza e soggiorno anche con pernottato di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;**



Art. 11 bis *Attività sociali e di servizio per le comunità locali*

b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio:

attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientate anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione.



Art. 11 bis *Attività sociali e di servizio per le comunità locali*

c) riabilitazione/cura tramite attività rurali:

attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.



Art. 11 bis *Attività sociali e di servizio per le comunità locali*

d) socializzazione, aggregazione e svago:

attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento rivolte a persone della terza età autosufficienti. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Adeguamenti per:

FATTORIE DIDATTICHE



Art. 30 bis Requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali per *le fattorie didattiche*

... Utilizzo dei locali, degli spazi aperti e dei beni strumentali dell'azienda agricola posti all'interno del fondo aziendale.

Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza: quelli previsti dalla l.r. 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche) e dal presente regolamento di attuazione e dalle norme vigenti

Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche: è assicurata ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della l.r. 30/2003.

Servizi igienici: un servizio igienico ogni 15 persone (senza tener conto delle frazioni) di cui almeno uno per gli utenti che presentano difficoltà motorie.

Presenza di locali o ambienti coperti attrezzati: se richiesto dalla tipologia del percorso formativo e da adibire anche ad eventuale sala ristoro.

Ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo: vietato l'accesso al pubblico con adeguata segnalazione.

Percorso educativo con presenza di animali: sarà effettuato in sicurezza sotto la sorveglianza degli adulti

Somministrazione di pasti, alimenti e bevande: rispetto dei requisiti di cui alla legge 30 e al presente regolamento (*articoli 10, 13 e 13 bis*).



Art. 30 ter Requisiti organizzativi

Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.

Sono concordati con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativi/didattici ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità per il pernottamento e di preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo.

Prima della visita, è concordato con gli insegnanti e/o accompagnatori un adeguato rapporto operatori\utenti tale da garantire la sicurezza e il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi preposti



Art. 30 quater Limiti e modalità di utilizzo del logo identificativo

Un cartello con il logo regionale identificativo delle fattorie è esposto all'interno dell'azienda in modo visibile

Art. 30 quinquies SCIA ed elenco regionale delle fattorie didattiche

La modulistica per la presentazione della SCIA contiene quanto indicato nell'allegato C al presente regolamento.

Con la presentazione della SCIA l'azienda è inserita nell'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 22 della legge.

Con atto del competente ufficio della Giunta regionale sono definiti i criteri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 tenuto dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e aggiornato dal SUAP.



Art. 32 bis - Norme transitorie per le attività di fattoria didattica

*Le strutture agrituristiche che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono attività didattiche di cui all'art. 14 della legge 30/2003 che si configurano come fattorie didattiche e/o utilizzano tale denominazione, **per proseguire tale attività** si adeguano alle nuove norme sulle fattorie didattiche, senza interrompere il proprio operato, entro il*

31 dicembre 2016



Regione Toscana

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

le nuove tabelle



Tabella D bis - Tipologia attività - ore standard/posto/anno
-attività sociali e di servizio per le comunità locali

Agriturismo- Attività sociali e di servizio per le comunità locali * Tipologia utenza	Ore lavoro per ospite per anno senza pranzo Mezza giornata	Ore lavoro per ospite per anno con colazione, pranzo e merenda	Ore lavoro per ospite per anno con colazione, pranzo, merenda, cena e pernottato
Accoglienza giornaliera bambini 0-3	50	55	
Accoglienza giornaliera bambini 4-5	40	45	
Accoglienza bambini età scolare	35	40	45
Accoglienza minori e/o adulti in difficoltà e terza età	30	35	40
Formazione, integrazione e inserimento lavorativo	30	35	40
Riabilitazione/cura	30	35	40

Le ore sono ridotte proporzionalmente nel caso di apertura per periodi inferiori all'anno, dividendo per 12 e moltiplicando per il numero dei mesi di apertura. Frazioni superiori a 15 giorni contano per un mese.



Tabella D ter - Tipologia attività - ore standard/posto/anno
-attività fattorie didattiche in ambito agrituristico

Agriturismo- fattorie didattiche * Tipologia utenza	Ore lavoro per ospite per anno senza pranzo (con o senza colazione o merenda) Mezza giornata	Ore lavoro per ospite per anno con pranzo, colazione e/o merenda	Ore lavoro per ospite per anno con colazione, pranzo, merenda, cena e pernottato
Accoglienza bambini in età prescolare e scolare (scuola dell'obbligo)	30	40	50
Accoglienza altri utenti	20	30	40

Le ore sono ridotte proporzionalmente nel caso di apertura per periodi inferiori all'anno: nel caso di aperture mensili dividere le ore per 12 e moltiplicarle per il numero dei mesi di apertura (frazioni superiori a 15 giorni contano per un mese);

Nel caso di apertura giornaliera dividere le ore per 365 e moltiplicarle per il numero dei giorni di apertura.



**Legge regionale
24 febbraio 2005, n. 41**

**Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale**



Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, con la presente legge, disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione.
2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.



Art. 21 - Strutture soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:

a) strutture residenziali per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti	-caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale e complessità organizzativa
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi	-caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa -massimo di 80 posti letto
c) strutture a carattere comunitario per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta	caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa o media complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di 20 posti letto
d) strutture che erogano servizi di accoglienza per soggetti dipendenti da sostanze da abuso	
e) centri di pronto accoglienza per minori	caratterizzate da media intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di 10 posti letto
f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore	anche organizzate con la modalità di gruppo appartamento per cinque nuclei
g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare	1) comunità familiari, con una capacità ricettiva massima di 6 minori; 2) comunità a dimensione familiare con una capacità ricettiva massima di 10 minori
h) gruppi appartamento per minori	non inferiore a sedici anni e con una capacità ricettiva massima di 4 posti letto;
i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie	caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata

Con il regolamento regionale di attuazione della l.r. 42/2005 sono definiti i requisiti, criteri ed i termini necessari ai fini dell'autorizzazione



Art. 22 - Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività

Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:

a) comunità di tipo familiare	con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di 8 soggetti maggiori di età
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a 6 soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;	
c) strutture di accoglienza diurna o notturna	per persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali

Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

Il regolamento regionale di attuazione della l.r. 41/2005 definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari



Regione Toscana

AGRICOLTURA SOCIALE e **PSR 2014/2020**



L'agricoltura ha sempre svolto una funzione sociale a presidio del territorio rispondendo alle esigenze e ai bisogni del territorio stesso

.... produzione primaria e conservazione della biodiversità, tutela ambiente, conservazione delle tradizioni
... fino all'offerta oggi di servizi educativi e servizi sociali per l'inclusione di soggetti più deboli



Per l'AS non esiste una definizione univoca

L'AS coinvolge nella produzione primaria soggetti a bassa contrattualità rispondendo così ad esigenze del territorio con la presenza di diverse professionalità, nel campo agricolo e nel campo sociale, anche in collaborazione con istituzioni locali.

Per l'AS occorre un contesto coeso, nel senso che le esperienze sono nate in territori coesi dove una rete di persone ha lavorato inizialmente in modo spontaneo.

Le regole e la politica sono arrivate dopo le prime esperienze che si sono realizzate in Toscana, Calabria, Veneto che sono anche le regioni dove oggi ci sono delle norme legislative.

Attualmente c'è una proposta di legge nazionale quadro.



L'AS è parte dalla multifunzionalità dell'agricoltura

un'agricoltura che svolge contemporaneamente più funzioni:
produttiva,
sociale,
ambientale,
culturale...

cioè un'agricoltura che assieme all'esigenza di una produzione primaria risponde e produce anche altri benefici (AS, prodotti biologici, energie verdi)

.... ed è parte dalla diversificazione dell'azienda agricola

un'azienda agricola che diversifica l'attività con l'agriturismo, la didattica il commercio, le attività sociali ...



La programmazione 2020 parla di
“Europa intelligente sostenibile e inclusiva”

crescita intelligente, conoscenza e innovazione dell’economia

crescita sostenibile, un’economia più efficiente più verde e competitiva

crescita inclusiva, un’economia con un’occupazione che favorisca la
coesione sociale

AGRICOLTURA SOCIALE

Integrazione dei vari fondi

FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE - Fondo sociale europeo

FC - Fondo di coesione



Nel FEASR la **priorità 6** prevede

“Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”

tra gli obiettivi dobbiamo prendere a riferimento gli **obiettivi tematici:**

- 3-** promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- 8-** promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
- 9-** promuovere l'inclusione sociale

Nell'obiettivo tematico 3 dobbiamo considerare il paragrafo che prevede un aumento delle attività economiche profit e non profit di tipo sociale (AS) quindi imprese che offrono servizi a contenuto sociale

Nell'obiettivo tematico 8 dobbiamo considerare il paragrafo sul favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione di soggetti svantaggiati

Nell'obiettivo tematico 9 dobbiamo considerare il mondo delle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale che certo facilita l'accesso all'occupazione per i soggetti svantaggiati



***Articoli del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 (FEASR)
utilizzabili per l'A.S.***

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Articolo 15

Servizi di consulenza e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole *(psr 2020 RT in prima fase)*

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articolo 27

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Articolo 35

Cooperazione *(psr 2020 RT in seconda fase)*

Articoli da 42 a 44

Gruppi di azione locale - metodo leader



Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (psr 2020 RT in prima fase)

BOZZA ATTUALE SCHEDA PSR 2020

Titolo dell'operazione/sottomisura: Art. 19 lettera b) **Sottomisura 6.4 –
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole**

Descrizione dell'operazione:

L'operazione è finalizzata a incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale ed economica necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali e contribuisce anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali, aumentando direttamente il reddito delle famiglie agricole nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le operazioni sono le seguenti:

- 6.4.1 diversificazione all'interno delle aziende agricole*
- 6.4.2 energia da fonti rinnovabili all'interno delle aziende agricole*

Beneficiari

- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)*
- Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile art. 2135 iscritti alla CCIAA (con partita iva/C.F.) per le sole attività socio assistenziali –attività educative e didattiche*



Sottomisura 6.4

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole

Costi eligibili

- a) miglioramento di beni immobili;*
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature*
- c) Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b)*
- d) Investimenti immateriali quali acquisizione di brevetti, licenze, o sviluppo di programmi informatici*

Possono essere ammessi a finanziamento investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole finalizzati a:

- attività di ospitalità rurale quale agriturismo.
- produzione di energie da fonti rinnovabili
- fornitura di servizi sociali, tra cui ricostruzione e/o ammodernamento dei locali e l'area per lo svolgimento delle attività (assistenza all'infanzia, agli anziani, alle persone disabili e fattorie didattiche);
- investimenti in attività di svago, ricreative e sportive (connesse al mondo rurale) sviluppate da imprese agricole;



Sottomisura 6.4

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole

Condizioni di elegibilità

- *Regolarità contributiva;*
- *Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea;*
- *Assenza di procedure concorsuali;*
- *Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro;*

Criteri di selezione

Territorio: priorità territoriale in funzione del grado di ruralità e svantaggio territoriali
Età (>40 anni) e genere (femminile) del richiedente

Ammontare e tassi di sostegno

La contribuzione è fissata al 40% del costo dell'investimento ammissibile elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane

Il contributo in conto capitale è concesso secondo la regola "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.



Articolo 35 Cooperazione (psr 2020 RT in seconda fase)

**Articolo 35
Cooperazione**

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti ...per...

lettera k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione ...

- a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità ..
- b) il costo dell'animazione della zona interessata ...
- c) i costi di esercizio della cooperazione
- d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale...



Sottomisura 16.9 - Diversificazione attività agricole in attività riguardanti assistenza sanitaria, integrazione sociale

L'agricoltura sociale rappresenta un'occasione importante per lo sviluppo dell'agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell'attività agricola. Allo stesso tempo può rappresentare una soluzione innovativa per la coesione del territorio intervenendo sia sulla necessità di soddisfare nuovi bisogni sociali di protezione e di servizi alle persone in aree rurali e periurbane, sia sulla possibilità di favorire lo sviluppo di reti rurali.

In questo ambito la sottomisura si prefigge lo scopo di sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale in cui l'attività agricola è funzionale alla realizzazione di servizi sociali volti all'inclusione lavorativa, sociale, terapeutica o riabilitativa di soggetti svantaggiati quali disabili, tossicodipendenti, detenuti etc e più in generale categorie a bassa contrattualità lavorativa.



IN PARTICOLARE

Impianto per l'Agricoltura Sociale nella nuova programmazione

Utilizzare la misura 6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole” per

- a) miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
- c) Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b)
- d) Investimenti immateriali quali acquisizione di brevetti, licenze, o sviluppo di programmi informatici

Utilizzare la misura 16.9 - Diversificazione attività agricole in attività riguardanti assistenza sanitaria, integrazione sociale

- a) studi sulla zona
 - b) costo dell'animazione
 - c) coordinamento e attività amm.va (i costi di esercizio della cooperazione)
 - d) i costi diretti dei progetti
- con tasso di contribuzione fino al 100%

+

misura 2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza

Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali per gli investimenti nella aziende agricole



Regione Toscana

AGRICOLTURA SOCIALE

BANDO AGRICOLTURA SOCIALE DD 1684 del 17/4/2012

**Piano Agricolo Regionale 2008-2010
Misura 6.3.11 Agricoltura Sociale**

**Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015
Misura A.2.14 c Agricoltura Sociale**



Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

Cooperative sociali di tipo B che esercitano attività agricola;

Enti (con esclusione di enti pubblici) e associazioni che svolgono assistenza a persone con disabilità e/o svantaggio e che svolgono attività agricola anche non professionale



Tipologia dei progetti ammissibili

Si finanziano progetti di accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art. 4 L. 381/91

Per il miglioramento della loro autonomia e capacità tramite lo svolgimento di esperienze in attività rurali



Progetti

I progetti devono ricadere all'interno del territorio della Regione Toscana e devono essere presentati da soggetti operanti nel territorio della Regione Toscana

Ogni beneficiario può presentare un solo progetto
Massimale per progetto = 50.000 euro complessivi di contributo

Ogni progetto è costituito da uno o più moduli

Può essere finanziato anche un solo modulo di ogni progetto

Ogni modulo è rappresentato da una persona accolta.

La persona deve essere affiancata da un accompagnatore che si prende cura della sua accoglienza.

Ogni accompagnatore può seguire al massimo 5 persone



.... segue Progetti

Durata dell'accoglienza massimo di 36 mesi

2-5 giorni la settimana per almeno 2-6 ore giornaliere

Piccolo sostegno economico variabile da 100 a 400 euro mensili in rapporto delle ore di attività effettuata

Per esigenze relative allo stato di salute:

- eventuale riduzione giornaliera o settimanale delle ore di attività previste
- eventuale interruzione del periodo di durata della attività o la sostituzione della persona



Accompagnamento della persona accolta

Direttamente dal beneficiario

Per mezzo di un ente o associazione operante sul territorio in cui si svolge il progetto

qualora l'accompagnamento della persona accolta sia svolto direttamente dal beneficiario il relativo costo può essere rappresentato dalla spesa in economia del suo lavoro, purché congrua



Spese ammissibili (per persona accolta/modulo)

Sostegno economico erogato alle persone accolte, fino ad un massimo di 14.400 euro per un triennio

-Spese per l'accompagnatore, fino ad un massimo di 6.000 euro per un triennio

-Spese per assicurazioni e acquisto di materiali ed attrezzature, compresi eventuali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessarie per le attività, per un massimo di 3.000 euro per un triennio



Forma del sostegno

Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 90% della spesa dichiarata ammissibile

“de minimis extragricolo” massimo 200.000 alla stessa impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti



Erogazione del contributo

anticipi fino al 50% (con fideiussione a favore della RT) + **stati di avanzamento** sulla base di spese sostenute

stati di avanzamento annuali in alternativa all'anticipo, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute

Conclusione del progetto

Comunicazione alla RT tramite una relazione finale con allegata

Richiesta di saldo completa di

rendicontazione finale delle spese sostenute (elenco dei documenti di spesa e di pagamento)

elenco delle presenze giornaliere della persona accolta e dell'accompagnatore

Rendicontazione entro 3 mesi dalla conclusione delle attività

I documenti giustificativi delle spese e dei pagamenti ed il registro delle presenze devono essere conservati presso la sede del beneficiario a disposizione per **5 anni** dall'erogazione del saldo per eventuali controlli.



Priorità

- 1) progetti o moduli di progetti destinati a **disabili psichici** di età **inferiore a 40 anni**, presentati da **imprenditori agricoli** ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- 2) progetti o moduli di progetti destinati a **disabili psichici** di età **inferiore a 40 anni**;
- 3) progetti o moduli di progetti destinati a **disabili psichici** di età **superiore a 40 anni**;
- 4) progetti o moduli di progetti destinati a persone con problemi di **tossicodipendenza**;
- 5) progetti o moduli di progetti presentati da **cooperative di tipo b** che esercitano attività agricola;
- 6) progetti o moduli di progetti presentati da **enti e associazioni** che svolgono assistenza a persone con disabilità e/o svantaggio e che svolgono attività agricola anche non professionale.



... segue Priorità

Fra tutti i moduli hanno la priorità quelli riferiti a persone **accolte per la prima volta**.
Di seguito quelli riferiti a persone che hanno concluso una accoglienza, tirocinio o altra forma di inserimento.

Fra tutti i progetti presentati la RT può individuare uno o più **P.I.R.** (Progetti di interesse regionale) destinati a giovani con problemi di autismo a cui dare priorità rispetto a tutte le domande, quale progetti pilota da eventualmente replicare nel territorio per il futuro



Istruttoria tecnico – amm.va e formazione della graduatoria

Settore responsabile

Settore Valorizzazione dell'impresitoria agricola

priorità

graduatoria delle domande

ammesse, finanziabili, non ammesse

assegnazione dei contributi con apposito DD

disposizioni per lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti

con lo stesso atto saranno individuati e finanziati gli eventuali P.I.R.



DOMANDE PERVENUTE

**Nr. Domande 133 (beneficiari)
presentati rispettivamente da:**

- 52 Aziende agricole**
- 30 Cooperative di tipo B**
- 51 Enti/Associazioni**

TOTALE PERSONE ACCOLTE: 362

DURATA ACCOGLIENZA:	NR PROGETTI
3 ANNI	229
2 ANNI	29
1 ANNO CIRCA	104

CLASSI DI ETA':	
MINORI DI 18 ANNI	11
MINORI DI 40 ANNI	260
OLTRE 40 ANNI	91

AUTISMO	43		
PSICHE	243	FRA 20 E 30 ANNI	152
CARCERE	15	FRA 30 E 40 ANNI	109
TOSSICODIPENDENZA	45	FRA 40 E 50 ANNI	58
ALTRO	16	OLTRE 50 ANNI	32



Progetti finanziati

2012 stanziamento euro 2.000.000

Finanziati tutti i progetti in priorità 1 (autismo) 1 / 2 / 3 anni = per € 431.119,23

Finanziata la prima annualità di tutti i progetti non priorità 1 = per € 988.472,40

2014 stanziamento euro 800.000

Finanziata la seconda annualità di tutti i progetti non priorità 1 = per € 800.000